

Sentenza, Tribunale di Lecce, Giudice Francesca Caputo, n. 1046 del 21 aprile 2020

**TRIBUNALE DI LECCE
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Lecce in persona della dott.ssa Francesca Caputo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. omissis R.G. contenzioso, vertente

TRA

CLIENTE

ATTRICE

BANCA

CONVENUTA

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 31.1.18 TIZIO adiva il Tribunale di Lecce al fine di sentir accertare l'usurarietà del tasso di mora applicato al mutuo stipulato da srl con la convenuta in data 25.10.96 – le cui rate egli si era accollato per l'importo di € 51.645,69 in quanto assegnatario dell'alloggio realizzato dalla medesima compagine; in subordine, chiedeva accertarsi l'illegittimità degli oneri anatocistici addebitatigli in ragione della presenza di un piano di ammortamento cd. alla francese; instava, in ogni caso, per la ripetizione delle somme percepite dall'istituto convenuto in esecuzione delle clausole da ritenersi viziate da nullità in virtù delle suesposte notazioni; precisava, in particolare, che il tasso da considerare ai fini dell'accertamento dell'usurarietà dovesse essere determinato mediante sommatoria dei tassi degli interessi corrispettivi e di quelli di mora, nonchè di tutti gli ulteriori oneri connessi all'erogazione del credito; evidenziava, in particolare, che il tasso di mora convenuto dagli originari contraenti fosse superiore al tasso soglia di cui alla l. 108/96, inferendo la gratuità del rapporto; deduceva, di seguito, che la violazione dell'art. 1283 c.c. insita nella struttura del piano di ammortamento legittimasse la necessità di rideterminare le rate del mutuo mediante ricorso al tasso legale; invocava, infine, la condanna della convenuta alla rifusione in proprio favore delle spese di lite.

Banca, costituendosi con comparsa depositata in data 14.5.16, preliminarmente assumeva che la l. 108/96 fosse applicabile ai soli rapporti stipulati in epoca successiva all'entrata in vigore; rimarcava che con atto di quietanza del 30.12.99 fosse stato dato atto dell'applicazione di un tasso corrispettivo pari al 6,95%, ma che non fosse stato in alcun modo variato il tasso di mora; negava, comunque, che la verifica dell'usurarietà del rapporto potesse essere condotta con le modalità prospettate dall'attore – ovvero sommando il tasso suddetto ed il tasso corrispettivo; deduceva che, comunque, l'applicazione di un tasso moratorio usurario non incidesse sulla legittima percezione degli interessi corrispettivi; segnalava che l'anatocismo connesso al piano di ammortamento alla francese potesse, al limite, verificarsi in relazione all'applicazione del tasso di mora, ma fosse avallato, in ipotesi di mutuo fondiario, dall'art. 3 delib. CICR 9.2.00; instava, pertanto, per il rigetto delle avverse pretese, con vittoria delle spese di lite anche ai sensi dell'art. 96 commi 1 e 3 c.p.c.

Con ordinanza emessa in data 23.4.19 la causa, matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni; all'udienza del 8.11.19, i procuratori delle parti curavano

AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE: non implica in automatico la violazione dell'art. 1283 cc

Sentenza, Tribunale di Lecce, Giudice Francesca Caputo, n. 1046 del 21 aprile 2020

detto incombente, quindi il giudizio veniva trattenuto in decisione, previa concessione dei termini di cui all' art. 190 c.p.c.

Preliminarmente, in punto di fatto, preme osservare come il contratto di mutuo sia stato concluso dalla dante causa della convenuta e da soc. coop. srl in data 25.10.96 per l'importo di £ 3.600.000.000, ma come il testo negoziale non sia stato depositato in giudizio dall'attore; con atto di quietanza datato 30.12.99, presente in atti, le parti suddette, dopo aver dato atto dei versamenti in preammortamento ed in conto capitale, hanno convenuto di modificare le precedenti pattuizioni ed, in particolare, hanno previsto, a fronte della prima erogazione, un tasso nominale annuo del 6,95%; a fronte della seconda erogazione, un tasso nominale annuo del 6,55% ed, a fronte della terza e quarta erogazione, un tasso del 4,35%, variabile in relazione ad ulteriori parametri sino al 31.12.99 e, per il periodo successivo, un tasso variabile semestralmente ancorato all'Euribor; nessuna indicazione è stata fornita, nell'atto suddetto, in relazione al tasso di mora che, tuttavia, non è contestato dalle parti fosse determinato - alla data dell'atto di quietanza, ma sulla base delle previsioni dell'originario contratto - nella misura del 8,30%.

Parte attrice ha, in primo luogo, paventato l'usurarietà del tasso di mora convenuto nel contratto di mutuo del 25.10.96; sul punto giovi, innanzitutto, rimarcare come la Suprema Corte, con la pronuncia SS.UU. n. 24675/17, abbia negato la rilevanza del fenomeno indicato come cd. usura sopravvenuta – ritenuta attuale da parte della giurisprudenza di legittimità e di merito sia in relazione ai contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della l. 108/96, che in relazione alle modifiche oltre soglia dei tassi intervenute in rapporti sorti successivamente a tale date -precisando che *“Allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”*.

In adesione alla suesposta opzione ermeneutica, nessuna valutazione attinente all'usurarietà del tasso di mora può essere svolta in ordine al contratto di mutuo in contestazione, ove si rilevi che detta condizione economica è stata pattuita prima dell'entrata in vigore della l. 108/96.

Per mero tuziorismo, risultano il prefato profilo assorbente, corre l'obbligo di precisare come il raffronto con i tassi soglia ai fini dell'accertamento dell'eventuale usura non possa essere effettuato previa sommatoria dei tassi di interesse corrispettivi e moratori, stante la strutturale diversità di funzioni di tali voci; ancora, sebbene non possa revocarsi in dubbio la necessità di accertare il verificarsi dell'usura con riferimento al tasso di mora, laddove tale voce risulti effettivamente addebitata, il parametro di raffronto da utilizzare a tal proposito risulta costituito dal tasso soglia maggiorato di 2.1 punti percentuali menzionato dalla Banca di Itali, nella nota del 3 luglio 2013, nella quale viene evidenziato come: *"Gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG, perché non sono dovuti dal momento dell'erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente ... L'esclusione degli interessi di mora dalle soglie è sottolineata nei Decreti trimestrali del Ministero dell'Economia e delle Finanze i quali specificano che "i tassi effettivi globali medi (omissis...) non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento" ... Per evitare il confronto tra tassi disomogenei i Decreti trimestrali riportano i risultati di un'indagine per cui "la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali. In assenza di una previsione*

AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE: non implica in automatico la violazione dell'art. 1283 cc

Sentenza, Tribunale di Lecce, Giudice Francesca Caputo, n. 1046 del 21 aprile 2020

legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori, la Banca d'Italia adotta, nei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, il criterio in base al quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti per poi determinare la soglia su tale importo".

Ed invero, sebbene la Suprema Corte, con ord. n. 27442/18, dopo aver affermato l'applicabilità anche agli interessi moratori della disciplina inerente gli interessi usurari, abbia, peraltro, incidentalmente evidenziato l'inconferenza dell'aumento del TEGM dei 2,1 punti percentuali in vista della determinazione del tasso soglia comprensivo della valutazione dei tassi moratori, devono ritenersi applicabili le notazioni svolte dal consesso medesimo nella sent. SS.UU. n. 16303/18 inerente il calcolo di interessi usurari in presenza della pattuizione di commissioni di massimo scoperto; in tale pronuncia, rilevato che i decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. 108/2006, in precedenza non includessero le commissioni di massimo scoperto nel computo del TEGM, e quindi del tasso soglia, era stata evidenziata la necessità di omogeneità dei dati da porre a confronto, escludendo che la soluzione, in caso di mancata corretta rilevazione del TEGM posto a base del tasso soglia, in ragione della mancata inclusione della cms, potesse essere puramente e semplicemente, quella di una comparazione di grandezze di diversa composizione.

Conseguentemente, la notazione svolta alla pag. 11 dell'elaborato peritale di parte depositato dal TIZIO e ribadita in citazione, a mente della quale il tasso di mora alla data della quietanza, pari al 8,30% sarebbe risultato superiore al tasso soglia rilevato nel medesimo periodo, pari al 7,35% non appare suscettibile di condivisione, siccome implicante il raffronto della voce contrattuale suddetta con i parametri riferiti al tasso di interesse corrispettivo; dai medesimi dati si evince che il tasso di mora, peraltro, risultasse inferiore al tasso soglia medesimo maggiorato di 2.1 punti percentuali.

Ancora, in ordine all'insorgenza del fenomeno anatocistico che l'attore ha ricondotto all'adozione del piano di ammortamento alla francese, giovi osservare come la strutturazione del medesimo non implichi in modo automatico la violazione dell'art. 1283 c.c., atteso che il meccanismo di formazione delle rate risulta normalmente predisposto in modo che la quota di interessi inerente a ciascuna di esse sia calcolata non sull'intero importo finanziato, ma con riferimento alla quota capitale via via decrescente per effetto del pagamento delle rate precedenti ed appare, pertanto, idoneo a scongiurare il maturare di interessi su interessi (cfr. Trib. Brescia sent. n. 189/20; Trib. Milano sent. n. 6299/19, Trib. Roma n. 5583/19).

Nel caso per cui è controversia, TIZIO ha genericamente ancorato l'effetto anatocistico alla mera presenza dell'ammortamento alla francese, senza evidenziare, neppure nella ctp versata in atti, concreti elementi in virtù dei quali potesse ritenersi che nel caso specifico la formazione delle rate divergesse dal paradigma innanzi delineato – il tecnico di parte, difatti, ha evidenziato una mera difformità tra il tasso nominale e quello evincibile dal piano di ammortamento, irrilevante stante la funzione meramente informative del TAEG, senza rilevare una concreta modalità di determinazione delle rate suscettibile di dare corso ad addebiti anatocistici, sicchè la relativa istanza risulta carente in punto di allegazione, oltre che di prova; nessuna notazione, in particolare, risulta necessaria in ordine alle relazioni tra conformazione del piano di ammortamento e tasso di mora, non essendo neppure stato allegata prima che provata l'esistenza di rate insolute nel corso del rapporto.

Le domande articolate in citazione, in ossequio ai rilievi che precedono, devono trovare rigetto; le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore.

P.Q.M.

Sentenza, Tribunale di Lecce, Giudice Francesca Caputo, n. 1046 del 21 aprile 2020

Il Tribunale di Lecce definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:

- Rigetta le domande articolate dall'attore;
- Condanna l'Imperiale alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla banca convenuta, che liquida in € 4.200,00 per compensi del procuratore, da maggiorarsi di rsf nella misura del 15%, iva e cpa.

Lecce, 20.4.20

Il giudice
dott. ssa Francesca Caputo

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*